

FAQ - CONGEDO PARENTALE: 1 MESE 80% (LEGGE BILANCIO 2024 ART. 1, COMMA 179, L. 30.12.2023, N. 213)

Faq

La madre dipendente del settore privato fruisce del congedo obbligatorio di maternità (1+4);

i 4 mesi successivi al parto sono: ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024;

il padre dipendente privato fruisce del congedo parentale a giorni nei mesi di:

1) ottobre 2023 - 1 mese;

2) novembre 2023 - 1 mese;

3) dicembre 2023 - 1 mese;

4) gennaio 2024 - 1 mese (il padre può fruire dei 3 mesi non cedibili + 3 mesi cedibili a prescindere dall'utilizzo del congedo parentale della madre circ 122/2022 INPS);

quale è il trattamento a livello di misura della indennità INPS dei 4 mesi di congedo parentale del padre?

con quale codice evento vanno gestiti in uni-emens i 4 mesi di congedo fruiti dal padre (ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024)?

Suppongo che la mamma a febbraio 2024 prenda 1 mese di congedo parentale a giorni;

quale indennizzo?

come va gestito in uniemens?

Risposta

Il mese di congedo parentale di ottobre 2023 del padre sarà indennizzato all'80 della rmgg (con ratei delle mensilità aggiuntive)/codice evento uni-emens pg1 (Vedi circolare 45/2023 INPS);

1 mese ottobre 2023 - 1 mese all' 80% della rmgg (con ratei) sul cedolino del dipendente/legge bilancio 2023 (vedi circolare 45/2023);

requisiti nel caso del quesito;	
Presenza di congedo obbligatorio dopo il 1 gennaio 2023	Codice Evento ma1 (1+4) post 1/1/2023 /uniemens (dopo il 1/1/2023);
Presenza dei 3 mesi non cedibili del padre;	
Fino a 6 anni di età del figlio;	
Codice evento in uniemens	Pg1/ a giorni; Circolare 45/2023 INPS; in uniemens da valorizzare elemento giorno/settimana/imponibile perduto/codice conguaglio sotto info agg causali contrib I328 ;
Indennità INPS/cedolino dipendente	80% rmgg/con ratei; x competenza imponibile fiscale

2 mese novembre 2023 - il mese sarà indennizzato al 30% rmgg con ratei (secondo mese dei 3 mesi non cedibili);

Secondo mese dei 3 mesi non cedibili-art. 34, Co.1 tu/del padre dipendente	
Indennità INPS	30% rmgg/con ratei
Codice evento	Ma2-6mesi di coppia/nei 6anni bimbo/a giorni; da valorizzare in uniemens i seguenti elementi: giorno/settimana/imponibile perduto/codice conguaglio sotto info agg causali contrib I050 ;
secondo mese dei 3mesi non cedibili del padre	

3 mese padre - dicembre 2023

il mese sarà indennizzato al 30% rmgg con ratei (terzo mese dei 3mesi non cedibili/art. 34, co.1 tu);

terzo mese dei 3 mesi non cedibili – art. 34, co.1 tu/del padre dipendente	
Indennità INPS	30% rmgg/con ratei
Codice evento	Ma2-6mesi di coppia/nei 6anni bimbo/a giorni; da valorizzare in uniemens i seguenti elementi: giorno/settimana/imponibile perduto/codice conguaglio sotto info agg causali contrib I050 ;
terzo mese dei 3mesi non cedibili del padre	

4 mese di congedo parentale padre - gennaio 2024

il mese sarà indennizzato al 30% rmgg con ratei (1mese dei 3 mesi cedibili/art. 34, co.1 tu);

primo mese dei 3mesi cedibili tra i genitori – art. 34, co.1 tu del padre dipendente	
Indennità INPS	30% rmgg/con ratei
Codice evento	Ma2-6mesi di coppia/nei 6anni bimbo/a giorni; da valorizzare in uniemens i seguenti elementi: giorno/settimana/imponibile perduto/codice conguaglio sotto info agg causali contrib I050 ;
terzo mese dei 3mesi non cedibili del padre	

1 mese di congedo parentale della madre - febbraio 2024

il mese sarà indennizzato all'80% della rmgg (con ratei) – art. 1, co. 179 legge 213/2023;

<p>Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, è concesso in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo.</p> <p>Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.</p>
--

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (art. 27 bis/art. 28/ evento congedo obbligatorio di maternità).

Visto che a febbraio 2024 non sono operative le specifiche uniemens del mese all'80% previsto dalla legge di bilancio del 2024 (al 60% nel caso di utilizzo del congedo dal 2025), il mese va indennizzato provvisoriamente al 30% della rmgg (con ratei) e va gestito in uni-emens con il codice evento ma2/codice conguaglio I050 (vedi messaggio INPS 2821/2023 INPS);

una volta che saranno varate le specifiche uniemens con un apposito atto di prassi, ad esempio ad aprile, nei mesi consentiti dall'atto di prassi (esempio aprile/maggio/giugno) sarà possibile conguagliare il mese di febbraio all'80% della rmgg.

Più in dettaglio nei mesi consentiti dall'atto di prassi (esempio: aprile/maggio/giugno):

1) verrà trattenuta il 30% della rmgg (indennità INPS) erogata a febbraio 2024 alla dipendente (la ritenuta storna l'imponibile fiscale) e questo importo verrà versato ad INPS con un apposito codice a debito in uniemens (m047) nell'uniemens di aprile;

2) contestualmente verrà erogata ad aprile alla dipendente in competenza una indennità pari all'80% della rmgg relativa a febbraio (competenza imponibile fiscale) e lo stesso importo sarà conguagliato su uniemens di aprile (o maggio o giugno) del 2024;

esempio-di sistemazione su aprile dopo la circolare INPS;

febbraio 2024 - indennità INPS alla madre pari al 30% della rmgg/ uniemens codice evento ma2/codice conguaglio I050 (info agg causali contrib)

sistemazione/conguaglio su -aprile (dopo la circolare/prassi):

- a) cedolino paga (ritenuta indennità 30% di febbraio /erogazione indennità 80% rideterminata su febbraio);
- b) uni-emens aprile da inviare a fine maggio (debito -30% indennità erogata febbraio da restituire/credito- 80% indennità rideterminata su febbraio ed erogata ad aprile)

nel caso del quesito il mese di congedo parentale di febbraio 2024 della madre - ha i requisiti per fruire dell'indennizzo all'80%rmgg;

Requisiti nel caso del quesito/per fruire dell'indennizzo all' 80% rmgg;	3 requisiti;
1)Presenza di congedo obbligatorio dopo il 1 gennaio del 2024-esempio 1+4 nel nostro caso	Evento ma1 in uni-emens dopo il 1 gennaio del 2024;
2)Presenza dei 3mesi non cedibili della madre	È il primo mese dei 3mesi non cedibile della madre/art 34 c1 tu;
3)congedo parentale fruito entro i 6 anni del figlio	
Uniemens	x) uniemens: a febbraio in assenza di specifiche uniemens del mese all'80% (art 1c179 legge 213/2023) - lo stesso viene gestito provvisoriamente come: evento ma2/in uni-emens;
Come rettificare evento da ma2/a pg3?	con il codice conguaglio in info agg I050

<p>Sotto settimana/imponibile perso/anche elemento giorno? Imponibile perso;</p>	<p>x) elemento giorno/evento ma2 x) settimana/evento ma2 x) imponibile perduto/art 34c1 tu;</p> <p>x)cedolino paga/lul: in assenza di specifiche uni-emens il mese di congedo parentale di febbraio 2024 va gestito provvisoriamente a livello di indennità INPS al 30 della rmgg (con ratei); una volta varate le specifiche uni-emens il mese di gennaio va conguagliato all' 80% della rmgg nei mesi consentiti dalla circolare/messaggio INPS (esempio aprile/maggio/giugno 2024)</p>
<p>Sistemazione lul-cedolino paga/uni-emens dopo la pubblicazione della prassi INPS;</p> <p>80% rmgg per anno 2024(indennità dovuta)- febbraio 2024; 30% rmgg (indennità INPS erogata in assenza di specifiche uniemens a febbraio 2024)</p>	<p>x) sistemazione cedolino paga:</p> <p>1) a febbraio 2024 il datore ha erogato alla dipendente in assenza di specifiche uniemens/atto di prassi: - il 30% della rmgg /con ratei; - una volta varate le specifiche INPS -esempio aprile 2024-occorre sistemare l'evento sul mese di aprile/maggio/giugno (sui mesi consentiti dalla prassi);</p> <p>x) esempio: sul cedolino/lul di aprile 2024 occorre ritenere il 30% della rmgg (indennità INPS) erogata a febbraio (il 30% della rmgg erogata a febbraio); occorre versare questo importo con un codice a debito in uniemens individuale (es aprile da inviare a fine maggio/30 rmgg a debito/si ritiene venga confermato il codice m047); x) alla dipendente va erogata la indennità INPS all' 80% della rmgg con ratei ,relativa a febbraio nella mensilità di aprile 2024 (cedolino/lul di aprile 2024/ o in altra mensilità consentita dalla circolare) e questo importo va conguaglio a credito in uniemens (es uni-emens di aprile/da inviare a fine maggio);</p>

Schema

1) Cp 1 mese 80% rmgg: requisiti-c179 legge 213/2023

Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, è concesso in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al **60 per cento** (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo.

Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (27 bis/28/2+3).

A febbraio 2024 non ci sono le specifiche uniemens/per gestire il mese all' 80% previsto dalla legge di bilancio 2024;

requisiti:

- x) 1+4 madre cadente dopo il 1 gennaio 2024;
- 4mesi dopo parto: ottobre 2023 -novembre 2023 -dicembre 2023- gennaio 2024- evento ma1;
- x) evento compreso nei 3mesi non cedibili della madre;
- x) figlio con età fino a 6 anni;

Evento congedo parentale a giorni/ della madre a febbraio 2024;

A febbraio 2024 è stata pagata la indennità INPS alla dipendente pari al 30% rmgg con ratei;

- x) è stato gestito in uni-emens il codice evento ma2/codice conguaglio I050(info agg causali contrib);

- x)Ad aprile 2024-una volta varate le specifiche uniemens:

su cedolino di aprile 2024:

- 1)Ritenuta 30%rmgg sul cedolino (indennità erogata a febbraio)/debito 30% uniemens(restituzione indennità di febbraio);
- 2)attribuzione 80% in competenza sul cedolino di aprile (importo di febbraio 2024 rideterminato nella misura prevista dalla legge di bilancio 2024)/credito pari all' 80% della rmgg- a conguaglio in uniemens- mese di competenza di aprile 2024

Norme/prassi

D.lgs. 105/2023

Art. 32 tu/d.lgs. 151/2001

Circ 122/2022 INPS

Messaggio INPS 659/2023;

Messaggio INPS 2821/2023 che supera messaggio INPS 2788/2023 (in realtà copia incolla);

Domande 4025/23 – messaggio INPS

Circ 45/2023 INPS su mese a 80% rmgg /legge bilancio 2023;

Genitori entrambi dipendenti

x Giorni/ore (con cc/senza cc)	trattamento minimo pensione); x se sopra soglia no indennità INPS;			
--------------------------------	---	--	--	--

12 anni figlio/12 anni ingresso in caso adozione affidamento (figlio fino 18 anni in tal caso);

all'interno di rmgg (ratei 13-14)

Uniemens

659/2023 - messaggio INPS;

Messaggio INPS 2821/2023;

Spacchettamento concettuale			
12 anni bimbo/12 anni ingresso;			
10 11 mesi /di coppia x Pb1/pb0-fino 8 anni bimbo/ g -ore x Tb1/tb0- +8 anni bimbo e fino 12 anni/g-ore	Figlio +8 anni Figlio fino 8 anni	Giorni/ore Giorni/ore	
7 8 9/di coppia Pe1-giorni/ pe0-ore	No età figlio	Giorni/ore	
3+3/di coppia Ma2/ma0-6 anni bimbo/g -ore Pd1/pd0- +6anni e fino 12 anno- bimbo/g -ore	Figlio fino 6 anni Figlio +6 anni	Giorni/ore giorni /ore	Ci può essere 1 mese a 80%: bilancio 2023-giorni ore/circ 45/2023-pg1/pg0; ci può essere 1 mese a 80% bilancio 2024-no specifiche uni-emens (da anteprema pg2-se ore/pg3-se giorno)

Decreto legislativo | 26 marzo 2001 | n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

CAPO V Congedo parentale

Articolo 32

Congedo parentale

Testo in vigore dal 13 agosto 2022

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204 articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS. (6) (4)

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. (1)

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsirettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. (5)

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. (2)

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. (3)

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 339, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 339, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013, è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 15.06.2015, n. 80 con decorrenza dal 25.06.2015.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 339, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 15.06.2015, n. 80 con decorrenza dal 25.06.2015.

(5) Il presente comma è stato inserito dall'art. 7, D.Lgs. 15.06.2015, n. 80 con decorrenza dal 25.06.2015.

(6) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 30.06.2022, n. 105 con decorrenza dal 13.08.2022.

Articolo 34

Trattamento economico e normativo

Testo in vigore dal 1 gennaio 2024

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204 articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva **di due mesi fino al sesto anno** di vita del bambino, alla **misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.**

I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva **di tre mesi**, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. (2)

2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità **pari al 30 per cento della retribuzione.** (3)

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. (1)

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. (3)

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 9, D.Lgs. 15.06.2015, n. 80 con decorrenza dal 25.06.2015, e poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30.06.2022, n. 105 con decorrenza dal 13.08.2022.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 15.06.2015, n. 80 con decorrenza dal 25.06.2015, poi sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30.06.2022, n. 105 con decorrenza dal 13.08.2022, è stato nuovamente modificato prima dall'art. 1, comma 359, L. 29.12.2022, n. 197 con decorrenza dal 01.01.2023 ed applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del presente decreto successivamente al 31 dicembre 2022, e poi dall'art. 1, comma 179, L. 30.12.2023, n. 213 con decorrenza dal 01.01.2024 ed applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del presente decreto successivamente al 31 dicembre 2023.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30.06.2022, n. 105 con decorrenza dal 13.08.2022.

CAPO V Congedo parentale

Articolo 35

Trattamento previdenziale

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 articoli 2 commi 2, 3 e 5)

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.

2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

CAPO V Congedo parentale

Articolo 36

Adozioni e affidamenti

Testo in vigore dal 13 agosto 2022

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. (2)

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia. (3)

(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, c. 452, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 01.01.2008.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 15.06.2015, n. 80 con decorrenza dal 25.06.2015.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 15.06.2015, n. 80 con decorrenza dal 25.06.2015, è stato poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 30.06.2022, n. 105 con decorrenza dal 13.08.2022.

CAPO V Congedo parentale

Articolo 37

Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

[(legge 9 dicembre 1977, n. 903 art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184 art. 31, comma 3, lettera n), e 39 quater, lettera b)

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 2, c. 452, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

CAPO V Congedo parentale

Articolo 38

Sanzioni

Testo in vigore dal 13 agosto 2022

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 30.06.2022, n. 105 con decorrenza dal 13.08.2022.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo

